



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 20 del 9/12/2019

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2018

Testo coordinato con modifiche approvate con Delibera del Consiglio
Comunale n. 80 del 09/12/2019



Sommario

Sommario.....	2
CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).....	5
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	6
Art. 4 - DICHIARAZIONE.....	6
Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI.....	7
Art. 5 BIS - RAVVEDIMENTO PER RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI.....	8
Art. 5 TER - RAVVEDIMENTO PER INFEDelta' OD OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE.....	9
Art. 6 - ACCERTAMENTO.....	9
Art. 6 BIS – RATEIZZAZIONE	10
Art. 7 - RIMBORSI.....	10
Art. 8 - CONTENZIOSO.....	11
Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	11
CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	12
Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.....	13
Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	13
Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	14
Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI.....	15
Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO.....	16
Art. 17 - BASE IMPONIBILE.....	16
Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE.....	18
Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.....	19
Art. 19 RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO – (ART. 2 COMMA 3 LEGGE 431/98).....	20
Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	20
Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI.....	21
Art. 22 - ESENZIONI.....	22
Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI.....	22
Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	23

Art. 25 - IMMOBILI MERCE.....	24
Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	24
Art. 27 - VERSAMENTI.....	24
CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	25
Art. 28 - PRESUPPOSTO.....	25
Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	25
ART. 29 BIS – ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	26
Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI.....	26
Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO.....	27
Art. 32 - BASE IMPONIBILE.....	28
Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.....	28
Art. 34 - ESENZIONI.....	28
ART. 34 BIS – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	29
ART. 34 TER – DICHIARAZIONE.....	30
Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE.....	31
Art. 36 - VERSAMENTI.....	31
CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	32
Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	32
Art. 38 - RIFIUTI URBANI E SPECIALI.....	32
Art. 38 BIS - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	33
Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI.....	34
Art. 40 -SUPERFICI DEGLI IMMOBILI.....	34
Art. 41 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	35
Art. 41 BIS - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	37
Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI.....	38
Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA.....	40
Art. 44 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	40
Art. 45 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	40
Art. 46 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	42
Art. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI.....	43
Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	43
Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA.....	44
Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	45
Art. 50 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA.....	46



Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....47

Art. 51 bis - ALTRE RIDUZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMA 652 L. 147/13).....48

Art. 52 - RIDUZIONI PER MINOR SERVIZIO.....48

Art. 53 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO.....49

Art. 54 - APPLICABILITÀ.....50

Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ.....50

Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE.....52

Art. 56 BIS - DICHIARAZIONE TARI.....52

Art. 57 - RISCOSSIONE.....54

Art. 58 – DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO.....55

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE.....56

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE.....57

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....58

1. CRITERI QUALITATIVI.....59

2. CRITERI QUANTITATIVI.....60



CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificata dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC è composta da:
 - a. **Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b. Componente riferita ai servizi, che si articola come segue:
 - **Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune può designare uno o più funzionari responsabili per le singole componenti del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ai fini TARI, sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi, ai fini IMU e TASI, devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. La dichiarazione per le componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti Tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).

9. E' dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dalla norma vigente.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 250.
5. Se l'omissione o l'errore attengono ad inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che costituiscono ostacolo all'attività di controllo (danno procedurale) ma che non incidono sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Art. 5 BIS - RAVVEDIMENTO PER RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI

1. Nel caso il contribuente non abbia provveduto ad effettuare, in tutto o in parte, il versamento del tributo non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, alle prescritte scadenze, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di legge.
2. La sanzione è ridotta, purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (e cioè pari allo 0,1% giornaliero dell'importo non versato c.d. "Ravvedimento sprint" art. 13 del D. Lgs. 471/97);
 - b) dal 15°(quindicesimo) al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari ad un decimo del minimo (1,5% dell'importo non versato "Ravvedimento breve" art. 13 comma 1 – lett. a del D. Lgs. 472/97);
 - c) dopo il 30° (trentesimo) e fino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari ad un nono del minimo (1,67% dell'importo non versato "Ravvedimento medio" art. 13 comma 1 – lett. a-bis del D. Lgs. 472/97);
 - d) dopo il 90° (novantesimo) giorno di ritardo ed entro 1 (uno) anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o del saldo ad un ottavo del minimo (3,75% dell'importo non versato "Ravvedimento lungo – entro un anno " art. 13 comma 1 – lett. b del D. Lgs. 472/97);
 - e) oltre 1 (uno) anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o del saldo ad un sesto del minimo (5,00% dell'importo non versato "Ravvedimento Lunghissimo – oltre l'anno");
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.



Art. 5 TER - RAVVEDIMENTO PER INFEDelta' OD OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art. 6 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non



conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 6 BIS - RATEIZZAZIONE

1. Su motivata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento per le somme risultanti dai solleciti di pagamento ai fini TARI e/o dagli avvisi di accertamento ai fini IMU-TASI e TARI.
2. La rateizzazione viene concessa con l'applicazione del saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo.
3. La rateizzazione sui solleciti di pagamento e sugli avvisi di accertamento, di cui al comma 1, può essere accordata, di norma, da un minimo di 4 (quattro) rate mensili non inferiori ad € 50,00 cadauna ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di dilazione dei tributi locali.
4. Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno 10% (dieci) del piano di ammortamento.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione ed il recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
6. Non c'è decadenza in caso di "lieve inadempimento" cioè: tardivo versamento della prima rata non inferiore a sette giorni.

Art. 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.



Art. 8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore con effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché



le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
8. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art. 57 del presente Regolamento, verrà emesso un acconto da pagare in tre rate con scadenze maggio, luglio e settembre, ed un saldo da pagare in un'unica soluzione con scadenza novembre. Per la componente TASI del 2014, in deroga all'art. 36 del presente Regolamento, le scadenze saranno il 16 ottobre e il 16 dicembre in autoliquidazione.

CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Ragusa, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei Diritti del Contribuente.



Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze



armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il godimento del beneficio è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:
 - a. Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unità di fatto ai fini fiscali" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - b. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella



che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.



Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 17 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 - 135 per i terreni agricoli
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento



adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

2. bis Per i terreni agricoli, la base imponibile ai fini IMU, si ottiene applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

2 ter A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui sopra presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

3. Per le aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.



6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

- 
7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
 8. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a) il contratto sia registrato;
 - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - c) il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione.
4. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune istanza su apposito modulo predisposto dal comune a cui allegare una copia del contratto di comodato registrato (se stipulato in forma scritta), oppure, se il contratto è verbale, una copia della richiesta di registrazione (modello 69) contenente la tipologia di atto "contratto verbale di comodato".
5. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla risoluzione n. 1/DF del 17/2/2016 del M.E.F.



Art. 19 RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO – (ART. 2 COMMA 3 LEGGE 431/98)

1. Nella determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può stabilire riduzioni per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi dell'accordo Territoriale concluso in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 25/02/2008 e depositato presso il Comune di Ragusa in data 23/03/2008. Sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento.
3. L'immobile deve essere locato a persona fisica, residente nell'immobile, che lo utilizzi come abitazione principale.
4. Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato.
5. L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di registrazione del contratto.
6. Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche dell'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.

- 
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
 5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastrati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*".
2. I fabbricati di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Ragusa è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati montani o parzialmente montani individuati sulla base dell'elenco Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.
4. I terreni agricoli ubicati su tutto il territorio del Comune di Ragusa sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
5. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
6. Restano al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione:
 - a) i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile;
 - b) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali non vengono esercitate attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile);
 - c) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;

d) i terreni ricadenti nelle zone bianche, ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e di conseguenza sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), si applica la disciplina IMU prevista per i terreni agricoli.



Art. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (es. giardino, posto auto, rampa, corsello, etc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:

- 
- a. un presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento di un bene nei confronti di un altro, di maggiore importanza (cosiddetto bene principale), per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. un presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario del bene principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale rispetto al bene principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della L. 147/2013, come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 47/14, legge 23.05.2014 n° 80.
 - a. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - b. l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
 - e. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal perso-

nale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



Art. 25 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, senza l'applicazione della detrazione prevista dall'art. 707 comma 3 lettera d) della Legge 147/2013.

Art. 27 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità di approvazione del modello e dei codici



tributo stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agencia delle Entrate, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agencia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 28 - PRESUPPOSTO

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 29 BIS – ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c. abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze; l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. immobili iscritti o ascrivibili al catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.lgs. 19 maggio 2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - f. unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero;
 - g. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, così individuati:
 - a. pubblica sicurezza e vigilanza urbana;
 - b. tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune;
 - c. illuminazione stradale pubblica;
 - d. servizi cimiteriali;
 - e. manutenzione stradale e del verde pubblico;

- 
- f. servizi socio-assistenziali;
 - g. servizio di protezione civile;
 - h. tutela degli edifici e delle aree comunali.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata.

Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 33. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune.



Art. 32 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da individuarsi, pertanto, nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni agricoli, e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 (uno) per mille .
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 34 - ESENZIONI

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per



gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all' Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

3. Sono stabilite inoltre esenzioni:
- a. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali E1 ad E9,
 - b. per i fabbricati di proprietà del Comune; nel caso in cui gli immobili di proprietà del Comune situati nel proprio territorio siano utilizzati da soggetti terzi, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza dell'occupante;
 - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B/1, B/2, B/6 e B/7.

ART. 34 BIS – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadatti all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
8. La riduzione di cui al precedente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

ART. 34 TER – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.
9. La dichiarazione deve essere presentata in relazione agli immobili che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.



Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può riconoscere agevolazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale.
2. La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.
3. La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.
4. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.
5. Per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli/palazzi di pregio) non è prevista alcuna detrazione.

Art. 36 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) o apposito bollettino postale, approvato con decreto interministeriale 23 maggio 2014, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato;
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dal decreto sul federalismo municipale (D.lgs. n. 23 del 2011). E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Considerato superato il termine del 16 giugno, per il primo anno di applicazione la Giunta Municipale può fissare una scadenza intermedia per il versamento dell'acconto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su richiesta (ai sensi dell'art. 1, c. 689 della legge 147/2013 -. Legge di Stabilità 2014).
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.



CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intende per:
 - a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, etc.);
 - c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d. utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva (es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili relative alle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).
 - d. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi idrico, elettrico, gas, telefonico o informatico costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 38 - RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

- 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
 3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
 4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversa da quella di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
 5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 38 BIS - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose pericolose che rientrano nei criteri qualitativi e quantitativi definiti nell'Allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.



Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 40 - SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. Ai sensi del comma 645 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa, certificata con SCIA o attestazione similare rilasciata da tecnico abilitato, ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali pericolosi e non assimilabili ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante esibizione di idonea certificazione fiscale (formulari).
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 41 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
- I. Locali:**
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - b) i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie, le cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - d) i locali destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



g) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto e di oratorio, non sono esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Per i conventi e monasteri non è esclusa la superficie ad uso abitativo (uffici, celle, servizi, refettorio, sale comuni, cucine, etc.);

h) i locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;

i) i locali catastalmente classificati D10 quali stalle, legnaie, fienili e simili adibiti all'allevamento di animali sempre che il soggetto passivo del tributo sia un piccolo imprenditore che si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e ad altre attività connesse (c.d. coltivatore diretto);

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, ad esempio: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

m) i fabbricati accatastati in una categoria diversa da D10 per i quali è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*";

II. Aree:

a) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

b) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

c) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

d) le aree destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine ad uso sportivo, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via;

f) le aree interne di manovra degli autoveicoli relative alle attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e produttive in genere;

g) le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;

h) le aree destinate a parcheggio gratuito dei clienti e dei dipendenti relative a centri commerciali, attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e produttive in genere;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- 
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 3. Le circostanze che danno diritto alla esclusione di cui al comma 1, ove non indicate con le modalità di cui al precedente comma, potranno essere riconosciute solo su istanza di parte adeguatamente documentata che possa dimostrare che l'inidoneità a produrre rifiuti sussistesse in data antecedente.
 4. Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche relativamente ai fatti e alle circostanze che danno diritto alla esclusione per inidoneità a produrre rifiuti che, per il caso previsto alla lettera a) del comma 1, avrà effetto con decorrenza dalla data di protocollo dell'istanza di parte.

Art. 41 BIS - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti per cui sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche **aree** o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. L'esenzione dalla tassa spetta altresì ai **magazzini** di materie prime e di merci **funzionalmente** collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi.
4. Il magazzino utilizzato anche solo parzialmente per il deposito di prodotti o merci non derivante dal processo produttivo di rifiuto speciale, il magazzino contenente anche prodotti o merci destinati alla commercializzazione, il magazzino che funge da deposito e da locale espositivo, sono esclusi dalla detassazione.
5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree suddette, i magazzini fisicamente contigui ad esse ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio temporaneo di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata al fianco di ciascuna attività:



Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	40%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Elettrauto	20%
Caseifici e aziende produttrici di vino e bevande	10%
Ristoranti, Pizzerie, Bar, Rosticcerie e pasticcerie	20%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie.	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	40%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	30%
Produzione di plastiche e vetroresine	40%
Macellerie	20%
Pescherie	20%
Parrucchieri	10%
Imprese di trasporto e di logistica	10%
Supermercati , ipermercati, plurilicenze e beni durevoli	10%

7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici che per destinazione d'uso formano rifiuti speciali, pericolosi e non assimilabili.

Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, computato in giorni, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria ha decorrenza immediata al verificarsi del presupposto. L'estinzione dell'obbligazione ha decorrenza dalla data di presentazione della



dichiarazione a meno che il contribuente non dia documentata dimostrazione che la cessazione sia avvenuta in data antecedente.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
4. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30/4/2019, n. 34, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
6. Il Piano Economico Finanziario, di cui al comma 3, deve essere redatto in conformità all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss mm ii.
7. Il Piano Economico Finanziario deve indicare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati distinti in costi fissi e variabili da suddividere per le utenze domestiche e non domestiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. Il Piano Economico Finanziario sarà corredato di relazione illustrativa, redatta dal soggetto che svolge il servizio stesso, dei livelli quali-quantitativi del servizio per l'anno di riferimento, previa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito nella quale sono indicati anche i il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di servizio ed i costi delle attività svolte.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
10. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
11. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabili dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.



Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 44 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti Kb previsti al punto 4.2 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 45 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o, anche, in altro comune del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, esclusivamente per la determinazione della tassa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, gli studenti universitari residenti fuori sede, purché producano contratto di affitto registrato e idonea documentazione attestante l'iscrizione, nei



limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo. L'istanza produce effetto per il periodo di imposta corrispondente all'anno accademico, dal 1º novembre al 31 ottobre del successivo anno solare, in riferimento al quale è stata comprovata l'iscrizione.

5. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone con disabilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992, riconosciuta attraverso verbale degli uffici competenti ASP.
6. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Ragusa, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Ragusa ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
8. Per le utenze domestiche dei soggetti residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
9. A partire dal 2015 (Legge di conversione del D.L. 47/2014), è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla suddetta unità immobiliare la TARI è ridotta di due terzi.
10. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
12. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune, verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.

13. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
14. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
15. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
16. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
17. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 46 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, il Comune si organizza e si strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.
 4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'allegato C, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.



Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e secondo i seguenti criteri:
 - a. Riduzione del 20 (venti) % sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. A decorrere dall'anno di imposta 2020 si applica la riduzione del 25 (venticinque) %;
 - b. Riduzione del 50 (cinquanta) % per le unità immobiliari catastalmente distinte dall'abitazione principale, ma ad essa contigue (es. su più piani), utilizzate come parte di un'unica abitazione principale; per queste fattispecie alle unità contigue viene applicata la parte variabile corrispondente ai componenti del nucleo familiari con un massimo di tre;
 - c. Riduzione del 15 (quindici) % per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - d. Riduzione del 15 (quindici) % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno; le condizioni devono essere certificate da idonea documentazione;
 - e. Riduzione del 20 (venti) % applicabile esclusivamente ad un'unica abitazione afferente lo stesso nucleo familiare che pratica l'attività di compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 mq per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dal Settore Ambiente dell'Ente. La riduzione sarà calcolata sulla TARI relativa all'abitazione munita di compostiera per la quale il contribuente abbia presentato istanza e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo in cui la compostiera è stata consegnata o è stato effettuato il sopralluogo. Il Settore Ambiente dell'Ente trasmetterà semestralmente al Settore Tributi gli elenchi aggiornati dei cittadini presenti nell'Albo dei compostatori con l'indicazione della data di consegna o sopralluogo.
 - f. Riduzione tariffaria del 50% della tari per gli studenti ragusani, proprietari di abitazione a Ragusa, che studiano fuori sede e versano la TARI nel comune sede dell'Università, purché producano contratto di locazione registrato, pagamento delle tasse universitarie, pagamento della TARI nel Comune sede dell'Università e previa istanza del soggetto passivo del tributo.
2. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della



presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

Art. 50 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento dei rifiuti differenziati presso i Centri di raccolta Comunali dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze è previsto il riconoscimento di un bonus (Ecopunti), disciplinato secondo i seguenti criteri:
- a. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo Tari e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
 - b. I materiali conferiti ai Centri Comunali di Raccolta da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali indicati nel regolamento della gestione dei rifiuti e della gestione dei centri di raccolta comunale che disciplineranno anche il punteggio da assegnare a ciascun materiale.
2. Il punteggio totale accumulato secondo i criteri definiti nel regolamento della gestione dei rifiuti e della gestione dei centri di raccolta comunali dà diritto a riduzioni sino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa applicata nell'anno precedente attraverso l'applicazione della seguente Formula:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
da 0 – a 149	0%
da 150 – a 249	10%
da 250 – a 2100	$(10\% + (40/1850) \times P)\%$ *
* Ps= punteggio annuale P=Ps – 250	

3. Il punteggio ottenuto non potrà essere ceduto in alcun modo ad altra utenza ad eccezione di volta di volta dell'utenza a seguito di decesso.
4. Il bonus ottenuto sarà applicato nell'avviso di pagamento a saldo.



Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale, sarà riconosciuta una riduzione del 30 % (trenta). La riduzione è concessa a condizione che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allegata in copia alla denuncia preveda un uso stagionale per non più di 7 mesi continuativi. Per le strutture recettive la stagionalità dichiarata nella SCIA avrà la stessa durata indicata nel Decreto di assegnazione di stelle o di spighe emanato dal Libero Consorzio di Comuni di Ragusa. Per le Utenze non domestiche con Locali con SCIA annuale dotati altresì di aree scoperte operative ad uso stagionale, per non più di sei mesi, sarà applicata la riduzione del 30% solo alle superfici scoperte operative a seguito di istanza con idonea documentazione comprovante la stagionalità.
2. Le Utenze non domestiche appartenenti rispettivamente alle categorie 7 e 8 “alberghi con ristorante” e “alberghi senza ristorante” potranno richiedere le seguenti riduzioni tariffarie:

Superficie dei locali	Riduzione Tariffaria	Riduzione Tariffaria (agriturismi e strutture di turismo rurale)
Fino a 200mq	-10%	-15%
Fino a 500mq	-20%	-25%
Fino a 1000mq	-30%	-35%
oltre a 1000mq	-40%	-45%

Le suddette riduzioni saranno applicate annualmente alle strutture che presenteranno richiesta di riduzione tariffaria e che provino con idonea documentazione di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nella città di Ragusa oltre che dalla presentazione nei termini di legge del Conto di Gestione dell'agente Contabile relativi all'anno precedente.

3. La tariffa è ridotta del 50% - per un massimo di 24 mesi – quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti – su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.



4. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile del 50 (cinquanta) % per gli immobili utilizzati da ONLUS (regolarmente iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale dell'Agenzia delle Entrate) e associazioni di volontariato di cui alla legge 11.08.1991 n. 266 e da altre organizzazioni che svolgono in via continuativa attività di beneficenza, limitatamente ai locali in cui le suddette attività vengono svolte, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

Art. 51 bis - ALTRE RIDUZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMA 652 L. 147/13)

1. Con effetto sulle tariffe 2019 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett. b), c), d), e) della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 sarà quantificato, con deliberazione di G.M. compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 250 mq;
 - b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta - indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 15% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a riduzione sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti .

Art. 52 - RIDUZIONI PER MINOR SERVIZIO

1. Per le **Utenze Domestiche** situate in zone esterne al centro urbano, particolarmente isolate o difficili da raggiungere, nelle quali non è possibile garantire il servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente potrà presentare, al Settore Risorse Tributarie, apposita istanza di riduzione per minor servizio con



richiesta di riduzione tariffaria al 40% che sarà applicata a seguito dell'attestazione, da parte del Settore Ambiente delle circostanze che non consentono la fruizione del servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente sarà quindi autorizzato a conferire i propri rifiuti presso il CCR comunale, secondo le modalità indicate dal Settore Ambiente, in accordo con il gestore del servizio.

2. Per le **UtENZE non Domestiche** per le quali per motivazioni tecnico gestionali non è possibile garantire efficacemente il servizio di raccolta porta a porta Il contribuente potrà presentare, al Settore Risorse Tributarie, apposita istanza di riduzione per minor servizio con richiesta di riduzione tariffaria al 40% che sarà applicata a seguito dell'attestazione, da parte del Settore Ambiente delle circostanze che non consentono la fruizione del servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente sarà quindi autorizzato a conferire i propri rifiuti, secondo le modalità indicate dal Settore Ambiente, in accordo con il gestore del servizio.
3. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell' 80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 53 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato il recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto



dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima dell'importo totale della quota variabile, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune di Ragusa e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

Art. 54 - APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro 30 (trenta) giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune. In caso contrario, il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che consentono la riduzione. In caso di cessazione o inesistenza delle condizioni, verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni alle nuove attività avviate nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni, a decorrere dal 2020, per gli immobili ad uso abitativo ricadenti nel centro storico di Ragusa, secondo il perimetro stabilito dal Piano Regolatore Generale vigente, e per i quali nell'anno di imposta si avvia la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria per destinarli a nuova residenza. Il riconoscimento del diritto all'esenzione è subordinato alle seguenti condizioni:

- 
- l'immobile deve essere ubicato nel perimetro del centro storico come individuato dal Piano Regolatore Generale vigente;
 - l'immobile deve costituire abitazione principale come definita dall'art. 14 del presente regolamento ai fini IMU;
 - l'immobile oggetto deve essere acquistato e ristrutturato oppure oggetto di manutenzione straordinaria; l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione deve essere presentata all'ufficio tributi del Comune;
 - Il soggetto beneficiario dell'esenzione (proprietario o detentore soggetto passivo ai sensi dell'art. 39) deve trasferire la residenza all'indirizzo dell'abitazione principale entro il termine di 6 mesi dalla fine della conclusione dei lavori della ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
 - Il soggetto beneficiario dell'esenzione (proprietario o detentore soggetto passivo ai sensi dell'art. 39) deve mantenere la residenza al suddetto indirizzo entro il termine di 5 anni dalla fine della conclusione dei lavori della ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Il Settore Tributi procederà ai recuperi di imposta conseguenti al venire meno delle condizioni di cui sopra oltre che nel caso di realizzazione di opere in difformità al titolo edilizio depositato.

Le misure adottate nel presente articolo possono essere attivate dalla data di approvazione fino al 31/12/2020.

4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti è comunque ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.



Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'ex ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 56 BIS - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, e in particolare:
 - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilita al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.
3. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati dal presente regolamento, sono obbligati, pertanto, a produrre entro tale termine apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, è presentata:
 - i) direttamente agli Uffici Comunali (Settore Tributi);
 - ii) spedita a mezzo posta con raccomandata a/r;
 - iii) trasmessa mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ragusa.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante. In caso di consegna diretta, all'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della dichiarazione. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato nell'apposito timbro postale. Nel caso di trasmissione tramite PEC la dichiarazione si considera presentata alla data di ricevuta di avvenuta consegna.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In



quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo ed entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Nel caso in cui si verificano variazioni e modificazioni, l'utente è tenuto a produrre, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale, apposita dichiarazione di variazione relativa alle modificazioni intercorse.
8. La cessazione dell'uso di locali ed aree deve essere dichiarata entro il 30 giugno successivo al relativo evento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. I soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di cessazione, debitamente documentata dall'interessato.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - I. **per le utenze domestiche:**
 - a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
 - c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
 - e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
 - f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - g) estremi catastali dei locali e delle aree;
 - II. **per le utenze non domestiche:**
 - a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;

- 
- b) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione Camera di Commercio e sede legale);
 - c) estremi catastali dei locali e delle aree;
 - d) ubicazione, superficie calpestabile;
 - e) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione);
 - f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

Art. 57 - RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato attraverso il sistema Sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione denominato PAGO PA, utilizzando uno dei canali autorizzati:
 - piattaforme per la gestione dei pagamenti "pagoPA" distribuite nel territorio comunale anche attraverso totem multimediali "pagoPA";
 - Presso le agenzie bancarie, attraverso servizi di home banking (cercando i loghi CBILL o pagoPA);
 - Presso gli sportelli ATM;
 - Presso i punti vendita di SISAL, lottomatica e Banca 5;
 - Presso gli Uffici Postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le suddette scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
5. I versamenti della TARI devono essere effettuati in **autoliquidazione** alle date di scadenza delle rate fissate al comma 2 del presente articolo sulla base della tariffa deliberata entro il termine di approvazione del bilancio. Il Comune, comunque, informa il cittadino circa l'importo che deve pagare provvedendo ad inviare ai contribuenti per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento (in acconto e saldo o in un'unica soluzione) contenenti l'importo del tributo, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso



di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

6. L'avviso di pagamento deve riportare il dettaglio dell'eventuale pregressa situazione debitoria del contribuente, per come risulta dai dati in possesso degli Uffici, specificando con quali modalità segnalare eventuali discordanze riscontrate. In alternativa, deve riportare la dicitura: i pagamenti precedenti sono regolari.
7. L'avviso di pagamento in acconto è calcolato con la tariffa relativa all'anno di imposta precedente mentre l'avviso di pagamento a saldo o in quello in' unica soluzione è calcolato con la tariffa relativa all'anno di imposta corrente.
8. Nel caso di parziali o omessi versamenti il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata, un **sollecito di pagamento**, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 contenente le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi e se dovuto tributo provinciale.
9. Indipendentemente dalla notifica degli atti di cui al comma precedente, resta impregiudicata la facoltà del Comune di notificare direttamente al contribuente accertamenti d'ufficio o in rettifica ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 ed entro i termini ivi previsti.
10. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni degli atti di cui ai commi precedenti il Comune procede alla riscossione coattiva.
11. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli avvisi di pagamento. Le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Art. 58 - DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO

1. A seguito delle richieste di nuovo allacciamento di utenze il Servizio Idrico Integrato è tenuto a comunicare il nuovo contratto al Servizio Tari ai fini degli eventuali accertamenti d'ufficio in caso di omessa dichiarazione ai fini dell'attivazione.
2. E' fatto obbligo ai Settori dell'Ente competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinare il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi oggetto del presente regolamento.



Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni:

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni Residenti
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni Residenti
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre Abitazioni NON Residenti
TD 06	Pertinenze Altre Abitazioni NON Residenti

Componenti e Coefficienti:

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Ka	Kb
DOMESTICA	1 OCCUPANTE	0,81	1,00
DOMESTICA	2 OCCUPANTI	0,94	1,80
DOMESTICA	3 OCCUPANTI	1,02	2,00
DOMESTICA	4 OCCUPANTI	1,09	2,60
DOMESTICA	5 OCCUPANTI	1,10	2,67
DOMESTICA	6 O PIU' OCCUPANTI	1,06	2,89

Allegato B -- UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti:

TIPO UTENZA	CATEGORIA	Kc	Kd
NON DOMESTICA	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	4,00
NON DOMESTICA	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,47	4,12
NON DOMESTICA	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,44	3,90
NON DOMESTICA	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,55
NON DOMESTICA	STABILIMENTI BALNEARI	0,59	5,20
NON DOMESTICA	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,57	5,04
NON DOMESTICA	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,41	12,45
NON DOMESTICA	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	9,50
NON DOMESTICA	CASE DI CURA E RIPOSO	0,77	6,72
NON DOMESTICA	OSPEDALI	0,86	7,55
NON DOMESTICA	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	7,90
NON DOMESTICA	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,79	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI	1,13	9,90
NON DOMESTICA	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,10	10,00
NON DOMESTICA	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ETC.	0,91	8,00
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ETC.	1,19	10,45
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ETC.	0,77	6,80
NON DOMESTICA	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	8,02
NON DOMESTICA	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,35	3,80
NON DOMESTICA	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	4,00
NON DOMESTICA	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,04	17,96
NON DOMESTICA	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	1,53	13,44
NON DOMESTICA	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,92	16,88
NON DOMESTICA	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI	1,56	13,70
NON DOMESTICA	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	13,77
NON DOMESTICA	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,21	19,47
NON DOMESTICA	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	14,53
NON DOMESTICA	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	29,50
NON DOMESTICA	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	16,80

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Nelle more dell'attuazione dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche definite all'Allegato B del presente regolamento TARI che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato.

I rifiuti speciali non assimilati agli urbani dovranno essere gestiti direttamente dalle utenze non domestiche a cui resta in capo la responsabilità della raccolta e dell'avvio a recupero/smaltimento.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità definite dal gestore del servizio.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno essere conferiti al gestore del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche senza subire contaminazioni da sostanze e preparati classificati pericolosi.


I rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno essere conferiti al gestore del servizio pubblico in maniera differenziata secondo le modalità indicate dal gestore.



1. Criteri qualitativi:

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui all'allegato B al presente regolamento TARI individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Descrizione	CER
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
Rifiuti dei mercati	200302
Rifiuti biodegradabili	200201
Carta e cartone	200101
Imballaggi in carta e cartone	150101
Plastica	200139
Imballaggi in plastica	150102
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Imballaggi in legno	150103
Imballaggi metallici	150104
Imballaggi in materiali compositi	150105
Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	200102
Imballaggi in vetro	150107
Abbigliamento	200110
Imballaggi in materia tessile	150109
Prodotti tessili	200111
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 2001	200136
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
Rifiuti ingombranti	200307
Oli e grassi commestibili	200125
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
Terra e roccia	200202
Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso Domestico	160505



2. Criteri quantitativi:

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, sottoposti a tassazione, che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tabella 4A di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27 aprile 1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Il limite massimo di assimilazione del rifiuto è calcolato come il 40% del prodotto della superficie per il Kd corrispondente: $[100\% + 40\% * (\text{Superficie} * \text{Kd})]$.

Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie soggetta a tributo a (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.